



COMUNE DI CRISSOLO

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE – ANNO 2022

Art. 1 – Premessa

1. Con il presente bando il Comune di Crissolo intende sostenere le micro e piccole imprese più esposte agli effetti della crisi economica che investono per migliorare la propria offerta alla clientela.
2. Il presente bando disciplina i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto che sarà erogato alle imprese richiedenti ed ammissibili, a sostegno delle spese da sostenere per l'ampliamento dell'offerta e degli orari di apertura nel corso dell'anno 2022.
3. Tale misura ha, nello specifico, l'intento di offrire ai visitatori del capoluogo la disponibilità del servizio di bar e ristorazione anche nella giornata di mercoledì nel periodo da settembre a maggio, fatti salvi i periodi di chiusura regolati per legge.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Crissolo ammonta a euro 4.500, previsti a bilancio per l'esercizio 2022.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono essere beneficiari di contributo le micro o piccole imprese del commercio, della ristorazione/pubblici esercizi, aventi sede all'interno del Comune di Crissolo.
2. Sono inoltre esclusi dal presente bando tutte le attività svolte in regime di Partita Iva/libera professione senza iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 4 – REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
 - essere micro o piccole imprese ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
 - disporre di un'unità operativa (unità locale intesa come sede operativa) collocata all'interno dell'ambito territoriale del Comune di Crissolo;
 - non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;

- con riferimento al regime “De minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
 - essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell'Amministrazione Comunale al 31/12/2020; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della liquidazione del contributo, pena la decadenza della stessa salvo rateizzazioni autorizzate e assolte fino a tale data o oggetto di ricorso;
 - non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Crissolo.
2. Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:
 - non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
 - avviare, prima della presentazione della domanda di contributo, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti al precedente Comma 1.
 3. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione della correttezza dei pagamenti dei tributi comunali, che deve essere posseduta alla data di erogazione del contributo.
 4. In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.
 5. Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.
 6. I soggetti privati beneficiari finali del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Art. 5 – TIPOLOGIA DI PROCEDURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto finalizzato al sostegno le spese per l'ampliamento dell'offerta e degli orari di apertura nel corso dell'anno 2022.
2. Per poter richiedere il contributo le imprese devono soddisfare almeno tre dei seguenti requisiti (per un punteggio minimo di 60 e massimo di 100 in presenza di tutti i requisiti):
 - Aggiunta del mercoledì quale giorno di apertura (punteggio 40);
 - Minimo 5 giorni di apertura a settimana (punteggio 20);
 - Apertura per 150 giorni nel periodo gennaio-maggio e settembre-dicembre 2022 con presentazione del calendario di apertura con almeno 6 ore di apertura (punteggio 20);
 - Chiusura per ferie in mese diverso da settembre (punteggio 20).

3. Il contributo previsto, per le domande ammissibili, sarà erogato alle ditte in graduatoria con ripartizione progressiva in base ad i punteggi ed al rispetto minimo di almeno tre dei requisiti:
 - 2.812,50 € (62,5% della disponibilità) ripartiti tra tutte le aziende che hanno un punteggio pari o superiore a 70;
 - 1.687,50 € (37,5% della disponibilità), in aggiunta ai precedenti, tra tutte le aziende che hanno un punteggio pari a 100.
4. L'Amministrazione si riserva di concedere il contributo anche in presenza di una sola domanda che soddisfi tutti i quattro requisiti di cui al comma 2, in tal caso il contributo erogabile coincide con la disponibilità massima.

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Pena l'esclusione, le domande di contributo dovranno essere **inviare esclusivamente a mezzo PEC** (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.crissolo@pec.it.
2. La domanda di contributo, pena l'esclusione, dovrà essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito comunale **ed entro il termine di scadenza stabilito alle ore 12,00 del 27/04/2022** utilizzando obbligatoriamente il **modello A allegato al bando**
3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte su modello **palesamente difforme** dall'allegato A al presente bando;
 - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto ai precedenti Commi 1 e 2;
 - c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
6. Il Comune di Crissolo non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

Art. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dall'Ufficio competente, preposto dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di apposita consulenza esterna.
2. Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente Art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove necessario, in forma scritta, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. La valutazione per la definizione del punteggio di ciascun operatore sarà basata di cui al precedente art. 5. Il punteggio massimo ottenibile sarà pari a 100 punti.
4. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con una o più Determine del Responsabile del Servizio.

5. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata al termine della procedura di istruttoria nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
6. L'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo secondo le seguenti scadenze:
 - entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria, alle aziende cui sono stati attribuiti almeno 70 punti;
 - entro il 31/01/2023, la quota riservata alle aziende cui sono stati attribuiti 100 punti.
7. L'Amministrazione Comunale effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il documento di regolarità contributiva fino al 2019 (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
8. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
9. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

Art. 8 – CONTROLLI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il Comune di Crissolo, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
 - ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
 - fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - accettare i controlli che il Comune di Crissolo o altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando ci si può rivolgere al Responsabile di Responsabile del Procedimento Davide Domenico dott. BARRA;
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che saranno evase nelle modalità di Legge.

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crissolo telefono: 0175 94902 - indirizzo PEC: comune.crissolo@pec.it.
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza al Comune di Crissolo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Crissolo.

Art. 11 – MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

1. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Crissolo che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il Responsabile del procedimento – Davide Domenico dott. BARRA